



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **69** del **05-05-2023**

DETERMINAZIONE N. 279 R.G. DEL 05-05-2023

AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE CON INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

CODICE CIG: 9749435048

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01/03/2023.

Richiamato il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30.04.2008 n. 101 ed entrato in vigore in data 15.05.2008;

Preso atto che:

- il Testo Unico prevede particolari e complesse disposizioni nel capo III, Sezione III, dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- negli articoli 17 e 18 della suindicata normativa vengono evidenziati gli obblighi del datore di lavoro, fra cui quello di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi;
- gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura professionale richiedono una profonda conoscenza relativamente alla materia della sicurezza del lavoro ed il possesso delle capacità e dei requisiti di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/08;
- il Comune di San Pietro in Cariano non ha in organico dipendenti in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni necessarie a svolgere l'incarico di Responsabile per il servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, così come disposto dal succitato art. 32;
- la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi è indispensabile ed obbligatoria al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 55, comma 4, del più volte citato decreto;

Evidenziato che il comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 prevede che in assenza di personale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa si proceda ad incaricare del servizio di protezione e prevenzione enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro od un esperto esterno libero professionista;

Dato atto che spettano all'affidatario del servizio di prevenzione e protezione, come dettagliato dall'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i seguenti compiti:



- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'azienda in generale, sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, sui nominativi del RSPP degli addetti al SPP e del medico competente, sugli addetti al servizio di primo soccorso ed antincendio. Fornire inoltre a ciascun lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici dell'attività che svolge e sulle norme di sicurezza, nonché sulle disposizioni aziendali in materia; sui pericoli derivanti dall'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico a professionista esterno in possesso dei prescritti requisiti;

Richiamata la legge 120/2020 e precisamente:

- il comma 1 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto...";
- il comma 2 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...";
- il comma 3 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione



dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...";

Richiamato inoltre:

- l'art. 36 comma 6, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 che recita "... per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)";
- l'art. 37 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, che recita: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#)";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Vista la convenzione stipulata in data 27.06.2022 con repertorio n. 7, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n 29 del 20.06.2022, con la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana del Baldo-Garda, con sede in Caprino Veronese loc. Platano n. 6 – codice fiscale 80010140236 partita IVA 01786680239, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture del Comune di San Pietro in Cariano;



Avuto presente che aderendo alla CUC Baldo Garda il Comune di San Pietro in Cariano ha la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica MECUC (<http://unionebaldo.mecuc.com>) per gestire in autonomia le procedure di gara quando previsto dalla vigente normativa;

Valutato di provvedere all'affidamento del servizio in parola mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre preventivi a cui seguirà apposita procedura su portale MECUC BALDO GARDA con l'operatore che avrà presentato il preventivo che maggiormente risponde alle esigenze della stazione appaltante;

Evidenziato che il servizio avrà durata di tre anni a decorrere dal 15/05/2023 e fino al 14/05/2026;

Dato atto che, come sopra indicato, si sono ricevuti nr. 3 preventivi, conservati agli atti dell'Area Tecnica, tra cui è stato selezionato l'ing. Benati Nicola la cui offerta risulta, a parità di servizi forniti, la più conveniente dal punto di vista economico e successivamente si è provveduto a pubblicare sul portale MECUC apposito affidamento diretto chiedendo conferma dell'importo offerto e la presentazione della necessaria documentazione amministrativa per la formalizzazione dell'affidamento;

Vista l'offerta presentata che prevede un compenso annuo per l'incarico RSPP di € 3.000,00 oltre cassa di previdenza 4% ed un costo orario per eventuali corsi di formazione di € 50,00 (ore annue presunte 48 per un totale di € 2.400,00) oltre cassa di previdenza 4% oltre agli oneri per apposizione di marca da bollo sul documento contabile (importo presunto € 10,00 annui) per complessivi € 5.626,00 annui, avendo presente che il professionista ha indicato che si tratta di operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non è soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi della legge 190/2014 art. 1 c. 67;

Considerato l'importo proposto congruo e in linea con le condizioni economiche applicate dai precedenti affidatari;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti che prevede espressamente che: *"..Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

Ritenuto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4. i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: *AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP E CORSI DI FORMAZIONE*;;
- importo affidamento: € 5.626,00 annui per complessivi € 16.878,00 triennali;
- modalità di affidamento: *affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021*;
- modalità di scelta del contraente: *indagine di mercato*;
- Responsabile Unico del Procedimento: *viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli*;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in quanto trattasi di appalto inferiore a € 40.000,00*;



Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 che al punto 4.2.3 prevedono testualmente: "... Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)...";

Avuto presente che si è provveduto, come previsto dalle succitate Linee Guida, ad ottenere dall'operatore economico un'apposita autodichiarazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e alla verifica della regolarità contributiva a mezzo del DURC;

Accertato che il suindicato professionista è in possesso dei requisiti richiesti dal richiamato D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento del ruolo oggetto del presente incarico, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso con prot. n. 12343 del 05/05/2023;

Considerato pertanto:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto a terzo, secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare all'Ing. Benati Nicola con studio in 37134 Verona –Via San Giovanni Lupatato n. 24 C.F. BNTNCL89P18M172B e P.Iva 04405870231 il servizio di protezione e prevenzione con individuazione del responsabile esterno per la sicurezza con decorrenza dal 15/05/2023 e scadenza al 14/05/2026 per l'importo complessivo di € 16.878,00 (valore per il triennio) compresa Cassa di Previdenza 4% avendo presente che il professionista ha indicato che si tratta di operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non è soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi della legge 190/2014 art. 1 c. 67 ed evidenziando che nell'importo si è prevista l'esecuzione di 48 ore annue di corsi di formazione che andranno fatturate e liquidate a consuntivo con cadenza semestrale;
- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2023 pari a € 2.813,00, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;
- di prenotare al bilancio pluriennale 2023/2025, per l'esercizio 2024, la somma quantificata in € 5.626,00 al cap. 10141, per l'esercizio 2025 la somma quantificata in € 5.626,00 al cap. 10141 e per l'esercizio 2026, la somma quantificata in € 2.813,00 al cap. 10141;

Evidenziato che per l'affidamento in parola è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in quanto sia gli operatori economici interpellati che l'affidatario non hanno mai ricevuto incarichi da parte del Comune di San Pietro in Cariano;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio di cui all'oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: 9749435048;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Tenuto conto che l'appaltatore si è impegnato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio come da dichiarazione presentata in sede di affidamento sul portale MECUC;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il nuovo Codice degli Appalti approvato dal Consiglio dei Ministri (n.26 del 28/03/2023) entrato in vigore il 01/04/2023 ma le cui disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 01/07/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Viste:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025".

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10141 ad oggetto: "Interventi sul personale dipendente legge 626" del bilancio di previsione in esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'Ing. Benati Nicola con studio in 37134 Verona –Via San Giovanni Lupatato n. 24 C.F. BNTNCL89P18M172B e P.Iva 04405870231 il servizio di protezione e prevenzione con individuazione del responsabile esterno per la sicurezza con decorrenza dal 15/05/2023 e scadenza al 14/05/2026 per l'importo complessivo di € 16.878,00 (valore per il triennio) compresa Cassa di Previdenza 4% avendo presente che il professionista ha indicato che si tratta di operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non è soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi della legge 190/2014 art. 1 c. 67;
3. dato atto che l'importo succitato è comprensivo di € 7.488,00 (per il triennio), compresa di Cassa di Previdenza 4%, per l'esecuzione di 144 ore (per il triennio) di corsi di formazione, precisando che le ore di formazione saranno fatturate dal professionista e liquidate a consuntivo con cadenza semestrale;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10141	Descrizione	Interventi sul personale dipendente legge 626		
		CIG	9749435048	CUP	NO
Creditore	Ing. Nicola Benati				
Causale	Incarico RSPP e ore di formazione				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	2.813,00	Scadenza	60 gg. fine mese

5. di prenotare al bilancio pluriennale 2023/2025, per l'esercizio 2024, la somma quantificata in € 5.626,00 al cap. 10141, per l'esercizio 2025 la somma quantificata in € 5.626,00 al cap. 10141 e per l'esercizio 2026, la somma quantificata in € 2.813,00 al cap. 10141;
6. di imputare la spesa complessiva di € 16.878,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Ex cap.	Importo
2023	10141	2.813,00
2024	10141	5.626,00
2025	10141	5.626,00
2026	10141	2.813,00



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo incarico 2023	31/12/2023	2.813,00
Acconto incarico 2024	30/06/2024	
Saldo incarico 2024	31/12/2024	
Acconto incarico 2025	30/06/2025	
Saldo incarico 2025	31/12/2025	
Acconto incarico 2026	30/06/2026	

8. di precisare che il codice CIG sarà indicato dall'Ing. Nicola Benati nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
9. di liquidare all'Ing. Benati Nicola l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
10. di inviare copia della presente determinazione all'Ing. Benati Nicola;
11. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;
12. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
13. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
14. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
15. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
16. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
17. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 279 R.G. del 05-05-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE CON INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Preliminare di determinazione n. 70 del 05-05-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

